

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X Minister van Financiën

(Causa C-302/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 43 CE — Autoveicoli — Uso in uno Stato membro di un autoveicolo privato immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di detto veicolo nel primo Stato membro in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale nonché nel secondo Stato membro in occasione della sua immatricolazione — Veicolo utilizzato dal cittadino interessato tanto a fini privati quanto per recarsi, dallo Stato membro di origine, sul luogo di lavoro situato nel primo Stato membro)

(2014/C 39/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Minister van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE — Normativa nazionale che impone una tassa di immatricolazione in occasione della prima utilizzazione di un veicolo sulla rete stradale nazionale — Tassa dovuta da una persona residente nei due Stati membri, fra cui lo Stato membro di cui trattasi, e che vi utilizza permanentemente il suo veicolo — Veicolo immatricolato nell'altro Stato membro — Esercizio delle potestà tributarie ad opera dei due Stati membri.

Dispositivo

L'articolo 43 CE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad una tassa, in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale, un autoveicolo immatricolato e che ha già costituito oggetto di una tassazione a causa della sua immatricolazione in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato effettivamente e in via permanente in detti due Stati membri o sia, di fatto, utilizzato in tal modo, purché detta tassa non sia discriminatoria.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commissione europea

(Causa C-348/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Misure rivolte contro l'industria del petrolio e del gas iraniano — Congelamento di fondi — Obbligo di motivazione — Obbligo di giustificare la fondatezza della misura)

(2014/C 39/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e da R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Altre parti nel procedimento: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati), Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Cujo, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (T-509/10), con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co. Téhéran, la decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), la decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Elenco di persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali — Errori di diritto — Ricevibilità — Qualità di organizzazione governativa dell'entità interessata — Invocabilità della protezione dei diritti fondamentali da parte di una tale organizzazione — Onere della prova.

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10), è annullata.
- 2) Il ricorso di annullamento della Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è respinto.

- 3) *La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.*
- 4) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese tanto nell'ambito del procedimento di primo grado quanto in quello di impugnazione.*

(¹) GU C 287 del 22.9.2012

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Dixons Retail plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-494/12) (¹)

(Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito)

(2014/C 39/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Dixons Retail plc

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozione di «cessione di beni» — Cessione conseguente ad un acquisto effettuato mediante utilizzazione non autorizzata e fraudolenta di una carta di credito

Dispositivo

Gli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, e 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), 14, paragrafo 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento

principale, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento costituisce una «cessione di beni» ai sensi degli articoli 2, punto 1, 5, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, e che, nell'ambito di tale trasferimento, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest'ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un «corrispettivo», ai sensi dei predetti articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), e 73.

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 novembre 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Fiscale Eenheid X NV cs

(Causa C-595/13)

(2014/C 39/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Fiscale Eenheid X NV cs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva (¹) debba essere interpretato nel senso che una società costituita da più di un investitore, con il solo fine di investire in beni immobili il patrimonio raccolto, possa essere considerata come un fondo comune di investimento, ai sensi di detta disposizione.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione 1): se l'articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «gestione» è compresa anche l'amministrazione effettiva dei beni immobili della società, che quest'ultima ha affidato a un terzo.

(¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).